



COMUNE DI SALE

P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) sale@cert.ruparpiemonte.it
Via Manzoni n°1 Cap. 15045 P.IVA 00409960069
tel. 0131 84178 - fax 0131 828288

Ord. 13/2020

**OGGETTO: ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO COMUNALE A DECORRERE DAL
13/10/2020.**

Sale,

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 23/02/2020 contenente "Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 25/02/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 01/03/2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio - da COVID19";

Visto il D.P.C.M. 04/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 08/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 09/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.P.C.M. 11/03/2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 3/2020 con cui si definiva la chiusura del Cimitero Comunale sino al giorno 3 aprile 2020, salvo eventuali proroghe di Legge legate all'emergenza Covid-19;

Visti il D.P.G.R. n. 49 del 30/04/2020 e il D.P.G.R. n. 50 del 02/05/2020 che dispongono l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti e da garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno in metro;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 6/2020 con cui si riapriva parzialmente il Cimitero Comunale con orario 15.00-18.00 nei soli giorni feriali;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 10/2020 in cui venivano ampliati ulteriormente gli orari di apertura del Cimitero Comunale dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00 con chiusura nella giornata di domenica,

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 12/2020 in cui venivano ulteriormente ampliati gli orari di apertura del Cimitero Comunale dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.30 con chiusura nella giornata di lunedì,

Visto il costante risultato positivo delle riaperture parziali in termini di afflusso e comportamento dei visitatori del Cimitero Comunale che non ha evidenziato particolari criticità di assembramento;

Visto l'approssimarsi della stagione invernale nella quale, tradizionalmente si adegua di conseguenza l'orario di apertura del Cimitero Comunale,

Visto altresì l'approssimarsi delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti,

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 ed il D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

Visto il decreto n. 63 del Presidente della Regione Piemonte del 22 maggio 2020 in particolare i punti n. 22 e 23;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n° 125;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in

questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

ORDINA

1. La modifica dell'orario di apertura del Cimitero Comunale a far data dal 13.10.2020 e sino a nuovo provvedimento come segue:
 - dal martedì alla domenica dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00,
 - lunedì chiuso.con le seguenti eccezioni:
 - apertura straordinaria in occasione delle festività di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti come segue:
dal 26/10/2020 al 02/11/2020
orario continuato dalle 8:00 alle 17:00 compreso il lunedì;
2. La conferma delle tradizionali limitazioni operative all'interno del cimitero in occasione delle festività di Ognissanti e Commemorazione dei defunti che, per opportuna chiarezza, qui di seguito si riportano:
 - a) Le esumazioni ed estumulazioni sono sospese, salvo motivati casi eccezionali, dal 15/10/ al 3/11;
 - b) I lavori edili e di manutenzione all'interno del cimitero sono sospesi, salvo motivati casi eccezionali, dal 25/10 al 3/11;
3. L'accesso al cimitero dovrà essere svolto nel rispetto delle seguenti specifiche:
 - differenziazione tra ingresso ed uscita mediante opportuna segnaletica;
 - utilizzo obbligatorio di mascherine e rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
 - rispetto delle indicazioni previste dai D.P.C.M., dai decreti regionali e dai decreti legge citati in premessa in relazione alla circolazione delle persone e l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie aeree;
4. Di disporre che all'interno del Cimitero Comunale venga sempre rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro e vengano utilizzate idonee protezioni delle vie respiratorie;
5. La revoca dell'ordinanza n. 12 del 30.06.2020;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica di verificare il rispetto della presente ordinanza;

al Servizio Lavori Pubblici manutenzione demanio e patrimonio l'installazione delle strutture idonee per differenziare ingresso ed uscita, provvedere all'apertura e chiusura negli orari indicati ed esporre adeguata comunicazione al pubblico degli orari;

AVVERTE

che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento è sanzionabile ai sensi dell'art. 4 del D.L. n.19 del 25.03.2020;

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;
- b) abbia validità dal 13 ottobre incluso;
- c) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate ne sia data la più ampia diffusione possibile;
- d) sia trasmessa alla Prefettura di Alessandria e alla locale Stazione dei Carabinieri;

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Alessandria ovvero ricorso giurisdizionale al TAR Piemonte entro i termini perentori di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto dell'atto.

DISPONE ALTRESI'

- che gli Agenti della Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;
- che copia del presente provvedimento venga trasmesso al Corpo di Polizia Locale per gli adempimenti di cui al punto precedente;
- la pubblicazione della presente ordinanza Sindacale all'Albo Pretorio, e sul sito del Comune;

Sale, 08.10.2020

IL SINDACO

Lazzarina Arzani

